

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNEBRI E DEI CIMITERI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 51 ADOTTATO
NELLA SEDUTA DEL 17/3/1964

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105

DEL 27/11/2002

- [Art. 1 Competenza – Carattere del servizio](#)
- [Art. 2 Organizzazione del servizio](#)
- [Art. 3 Provvedimenti nell'interesse del servizio](#)
- [Art. 5 Responsabilità](#)
- [Art. 6 Facoltà di disporre della salma e dei funerali](#)
- [Art. 7 Atti a disposizione del pubblico](#)
- [Art. 8 Dichiarazione di morte](#)
- [Art. 9 Adempimenti d'ufficio inerenti il decesso](#)
- [Art. 10 Denuncia della causa di morte](#)
- [Art. 11 Accertamenti necroscopici](#)
- [Art. 12 **Referto dell'autorità giudiziaria**](#)
- [Art. 13 **Termini osservazione cadaveri**](#)
- [Art. 14 Provvidenze nel periodo di osservazione](#)
- [Art. 15 **Locali di osservazione**](#)
- [Art. 16 Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento](#)
- [Art. 17 Autorizzazione ad eseguire autopsia e trattamenti](#)
- [Art. 18 Riscontro diagnostico-Rilascio cadaveri per studio- Trapianto
terapeutico](#)
- [Art. 19 Obbligo sepoltura individuale](#)
- [Art. 20 Chiusura del feretro](#)
- [Art. 21 **Feretro gratuito e a pagamento**](#)
- [Art. 22 Qualità e caratteristiche dei feretri](#)
- [Art. 23 Fornitura feretri](#)
- [Art. 24 Verifica feretro e piastrine di riconoscimento](#)

- [Art. 25 Trasporto feretri](#)
- [Art. 26 Esclusiva del servizio trasporto – ART. 2](#)
- [Art. 27 Eccezioni al diritto di esclusiva](#)
- [Art. 28 Consistenza del trasporto e percorso](#)
- [Art. 29 Trasporti gratuiti ed a pagamento - ART. 3](#)
- [Art. 30 Orari dei trasporti - ART. 4](#)
- [Art. 31 Categorie e classi di vetture](#)
- [Art. 32 Compiti dei necrofori e degli incaricati al trasporto](#)
- [Art. 33 Trasporto dal luogo del decesso al luogo dei funerali - ARTT. 5 e 6 itinerari](#)
- [Art. 34 Deceduti per malattie infettive](#)
- [Art. 35 Soste per riti religiosi - ART. 7 Sosta per le esequie](#)
- [Art. 36 Svolgimento dei cortei per vie di grande traffico - ART. 8 – Direzione del servizio – ART. 9 Richiesta del servizio](#)
- [Art. 37 Manutenzione dei mezzi di trasporto - ART. 10 Automezzi – ART. 11 – Personale – ART. 11 bis – Creamazione – art. 12 Tariffe -](#)
- [Art. 38 Rimessa delle vetture e sosta vetture di passaggio](#)
- [Art. 39 Trasporto di resti e ceneri](#)
- [Art. 40 Trasporto da altri comuni o per altri comuni](#)
- [Art. 41 Funerali a seguito trasporto da altri comuni](#)
- [Art. 42 Trasporti all'estero e dall'estero](#)
- [Art. 43 Altre disposizioni per trasporti fuori comune](#)
- [Art. 44 Obbligatorietà del Servizio – Cimiteri – Sepolture](#)
- [Art. 45 Ammissione al cimitero - Innumazioni](#)
- [Art. 46 Sepolture comuni e private](#)
- [Art. 47 Vari tipi di sepolture private](#)
- [Art. 48 Deposito in loculi provvisori](#)
- [Art. 49 Sistemazione definitiva – condizioni](#)
- [Art. 50 Cellette per resti mortali](#)
- [Art. 51 Camera mortuaria](#)
- [Art. 52 Ossario](#)
- [Art. 53 Soppressione del cimitero](#)
- [Art. 54 Costruzione ed ampliamento del cimitero](#)
- [Art. 55 Esumazione ordinaria](#)

[Art. 56](#) [Avvisi scadenza sepolture](#)

[Art. 57](#) [Esumazione straordinaria](#)

[Art. 58](#) [Estumulazione](#)

[Art. 59](#) [Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento](#)

[Art. 60](#) [Incenerimento materiali](#)

[Art. 61](#) [Salme avventi oggetti da recuperare](#)

[Art. 62](#) [Disponibilità dei materiali](#)

[Art. 63](#) [Concetto e limiti della concessione sepolture private](#)

[Art. 64](#) [Concessionari – Doveri generali](#)

[Art. 65](#) [Vigilanza del Sindaco](#)

[Art. 66](#) [Modalità di concessione sepolture individuali](#)

[Art. 67](#) [Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura](#)

[Art. 68](#) [Decadenza](#)

[Art. 69](#) [Sistemazione delle salme a seguito di decadenza](#)

[Art. 70](#) [Rinunce di sepolture – Rimborsi](#)

[Art. 71](#) [Modalità di concessione sepolture di famiglia](#)

[Art. 72](#) [Costruzioni delle opere - Termini-Collaudo- Limiti di impiego delle aree](#)

[Art. 73](#) [Doveri in ordine alla manutenzione delle opere](#)

[Art. 74](#) [Gruppo familiare](#)

[Art. 75](#) [Ammissione in sepoltura di famiglia](#)

[Art. 76](#) [Estumulazione](#)

[Art. 77](#) [Trasmissione diritti d'uso](#)

[Art. 78](#) [Cessione – Rinuncia](#)

[Art. 79](#) [Condizione delle salme a seguito di decadenza](#)

[Art. 80](#) [Consensi](#)

[Art. 81](#) [Divisione e rinuncia](#)

[Art. 82](#) [Disponibilità dei materiali](#)

[Art. 83](#) [Manutenzione a carico del Comune](#)

[Art. 84](#) [Fascicolo per le sepolture di famiglia](#)

[Art. 85](#) [Orario cimiteri](#)

[Art. 86](#) [Divieto di ingresso](#)

[Art. 87](#) [Riti religiosi](#)

[Art. 88](#) [Circolazione di veicoli](#)

[Art. 89](#) [Divieti speciali](#)

Art. 90	Lapidi – iscrizioni ed epigrafi
Art. 91	Compiti ufficio di Polizia Mortuaria
Art. 92	Necrofori interratori
Art. 93	Custodi – muratori
Art. 94	Doveri speciali del personale salariato
Art. 95	Imprese private nel cimitero
Art. 96	Limiti professionali di attività
Art. 97	Permesso di costruzione
Art. 98	Deposito cauzionale – Responsabilità
Art. 99	installazione del cantiere – materiale di risulta
Art. 100	Sospensione dei lavori
Art. 101	Progetti di costruzione di sepolture private – parere della Commissione
Edilizia	
Art. 102	Vigilanza – Collaudo
Art. 103	Ornamentazione sepolture
Art. 104	Funzioni . Licenza pompe funebri
Art. 105	Idoneità dei veicoli e dei locali
Art. 106	Deposito e trasporto feretri
Art. 107	Divieti speciali
Art. 108	Sospensione – revoca
Art. 109	Sanzioni
Art. 110	Integrazione del regolamento comunale
Art. 111	Abrogazioni precedenti disposizioni

Art. 1 Competenza . Carattere del servizio

**Il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune:
Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma restando dove è stabilita la competenza:**

- a)del Consiglio Comunale;**
- b)del Prefetto;**
- c)del Ministro dell'interno;**
- d)del'Autorità Giudiziaria;**
- e)del Medico Provinciale.**

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie od opportune per il buon governo e per il decoro del cimitero e per il buon andamento del servizio.

Fermo restando il carattere civile dei cimiteri, il Comune, nel limite del possibile, nell'esercizio dei suoi poteri, avrà il maggior riguardo per le norme in materia della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Art. 2 Organizzazione del servizio

a) la Direzione dei servizi funebri e dei cimiteri: per i servizi amministrativi e per la coordinazione dell'attività dei vari uffici.

b) L'Ufficiale Sanitario per la vigilanza sanitaria.

c) L'Ufficio Tecnico: per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza sulle opere del Comune.

d) Il personale addetto ai cimiteri per la pulizia interna e la vigilanza generale.

Il numero del personale addetto ai cimiteri e ai servizi funebri e lo stato giuridico relativo sono disciplinati dal regolamento per il personale.

Art. 3 Provvedimento nell'interesse del servizio

In ogni tempo, il Sindaco, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili, può:

a) disporre della revoca e la rimozione di sepolture sia comuni che private, provvedendo alla sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune, sentito l'Ufficiale Sanitario, quando ciò sia richiesto per servizi o per opere di carattere generale;

b) ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verificano moleste esalazioni o perdite di materia organiche, sentito l'Ufficiale Sanitario, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati;

c) far demolire o rimuovere opere, lapidi, piante in violazione alle norme di regolamento e all'autorizzazione data o pericolanti o in stato di abbandono o indecoroso.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

I servizi funebri sono gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti per tutte le persone morte sul territorio del Comune, i servizi d'interesse pubblico: visita necroscopica, servizi di osservazione, fossa comune decennale.

Sono gratuiti, per le persone povere, il trasporto funebre e la somministrazione del feretro nelle forme più semplici.

I servizi maggiori e diversi da quelli predetti sono sottoposti al versamento di quanto previsto in tariffa.

Art. 5 Responsabilità

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni, furti ecc. come pure per impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere alle cellette, a loculi, ecc.

Art. 6 Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto in qualunque modo, l'abbia espressa.

In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento degli epigrafi, esumazione, trasferimenti.

Il coniuge passato a seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 7 Atti a disposizione del pubblico

Presso i cimiteri cittadini sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a)registri delle inumazioni e delle tumulazioni;**
- b)elenco dei campi scadenti nell'anno;**

c) copia del presente regolamento;

d) elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali è in corso la procedura di scadenza.

Tali atti saranno a disposizione presso il custode del cimitero stesso e le ordinanze del Sindaco, di cui all'art.3 del presente regolamento, verranno pubblicate in apposito albo del cimitero.

CAPO 1°

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 8 Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e in ogni caso non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei coniugi o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti. Di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'Ufficio contenente i dati occorrenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile.

I decessi avvenuti in ospedale, ospizi, ecc., non notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 9 Adempimenti d'Ufficio

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni e i dati, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'Ufficio; promuove gli accertamenti necroscopici e, se del caso, la denuncia del medico curante di cui agli artt. 10 e 11.

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'Ufficio provvede, ai sensi dell'art.145 ordinamento di Stato Civile, curando di esporre la salma sconosciuta e di rilevare, in quanto possibile anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche, l'abbigliamento, ecc.

Art. 10 Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre le 24 ore, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda dell'Istituto Centrale di Statistica al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Ufficio di Igiene.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

Art. 11 Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico del Comune, incaricato del servizio necroscopico, provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopico compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte. Per i decessi avvenuti in Istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale Sanitario, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda e il certificato predetto, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore Sanitario dell'Ente.

Art. 12 Referto dell'Autorità Giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, **rilevi indizi di morte dipendenti da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria** ai sensi dell'art. 361 del Codice Penale e dell'art. del Codice di Procedura Penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco fa rapporto all'Autorità Giudiziaria nel caso di rinvenimento di membra o di parti di cadavere o di ossa.

CAPO II°

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13 Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte, nei casi normali, e fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o di morte apparente, la persona è considerata morta e quindi in periodo di osservazione.

In tal caso **non può essere sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in frigorifero , ne inumata, tumulata, cremata**, ne sottoposta comunque ad applicazioni di materia plastica per rivelarne l'effigie.

Detti termini, con l'autorizzazione del Sindaco su proposta dell'Ufficiale Sanitario, possono essere sia protratti per speciali circostanze, sia ridotti in caso di morte per malattie infettive o per

Art. 14 Provvidenze nel periodo d'osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare o poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e vigilanza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addottovi, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, ne deve essere vestito, ne collocato nel feretro prima della visita necroscopica. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusa, l'Ufficiale Sanitario stabilisce i provvedimenti del caso.

Art. 15 Locali di osservazione

I cimiteri urbani devono avere apposito locale distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le persone:

- a) morte in abitazioni nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente per angustia e per povertà, mantenerle per il periodo di osservazione prescritto.

b) Morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico.

c) Sconosciuto, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

d) Da sottoporsi ad autopsia.

Il trasporto del cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro questo deve essere aperto.

Nei locali di osservazione a discrezione dell'Ufficiale Sanitario può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche di familiari.

Le salme di persone morte per malattia contagiosa o sospetta tale sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

Art. 16 Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento

Salvo il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune dove è avvenuta la morte, accertato che siano superati i termini di osservazione o soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile o di Polizia Mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento dei nati morti, membra, di pezzi di cadaveri, di ossa umane.

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 17 Autorizzazione ad eseguire autopsia e trattamenti

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materia plastica per la riproduzione della effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo dell'Ufficiale Sanitario, con l'osservanza delle norme di legge.

Art. 18 Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri per studio-trapianto terapeutico

Il riscontro delle diagnosi, il rilascio dei cadaveri a scopo di studio, le autopsie ed i trattamenti conservativi, sono effettuati dopo il periodo di osservazione, secondo le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria ed il Regolamento di Igiene. Le risultanze eventualmente difformi da quelle sostenute nella scheda di denuncia devono essere comunicate al Sindaco per la rettifica della scheda stessa. Se risulta come causa di morte una malattia infettiva diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza. Il prelevamento di parte di cadavere per trapianto terapeutico è nei limiti e nelle condizioni previste dalla legge.

CAPO 3°

FERETRI

Art 19 Obbligo del feretro individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro. In ciascun feretro non si può rinchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata al parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppati in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva si osservano le norme stabilite dalla legge e le disposizioni che in merito darà l'Ufficiale Sanitario del Comune.

Art. 20 Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo comunale o, nel caso di appalto del servizio, dall'incaricato dell'impresa appaltatrice; se trattasi di feretro metallico, da privati esperti nell'assistenza del necroforo e, nel caso di appalto del servizio, da incaricato dell'impresa appaltatrice.

In ogni caso il necroforo o un incaricato del Sindaco debbono accertare che siano eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Art. 21 Feretro gratuito ed a pagamento

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di tipo comune (per inumazione comune decennale) per le salme di persone che risultano povere; a pagamento per le altre per le quali i familiari non abbiano provveduto altrimenti, anche se dagli stessi non sono state richieste onoranze funebri, salvo azione di rivalsa verso gli stessi da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 22 Qualità e caratteristiche dei feretri

I feretri in cui saranno racchiuse le salme dovranno essere in rapporto ai diversi tipi e durata delle sepolture e cioè:

- a) **per inumazione comune decennale** – il feretro deve essere di legno dolce, di abete o pioppo, stagionato, senza difetti; le tavole piellate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm.2; la confezione dovrà essere sufficientemente e col fondo bene aderente ai fianchi; il tutto tinteggiato in scuro se le salme sono adulti ed in bianco se trattasi di salme di bambini ;
- b) **per tumulazione in loculo o cripta** – la salma destinata, anche solo temporaneamente, alla tumulazione deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Su ogni coperchio, saldato, del feretro metallico, onde evitare scoppi di casse o perdite di liquami, dovrà essere posta in opera, con buona perizia, un apparecchio riduttore delle pressioni interne del feretro, riconosciuto idoneo dell'Ufficiale Sanitario Comunale;

- c) **per le salme da trasferire fuori dal Comune** – è prescritta la duplice cassa, come la lettera precedente, e la posa in opera sul coperchio del feretro metallico del riduttore di pressione. Per tutti i feretri in legno suesposti, il coperchio dovrà essere fissato con viti e nell'interno dovrà essere posto uno strato di segatura o di sostanza assorbente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in un altro Comune ed in altra sepoltura del cimitero, si deve constatarlo con lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro ed il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro o la salma è destinata a sepoltura comune decennale nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica un foro o più fori a seconda della necessità.

Art. 23 Fornitura feretri

La fornitura dei feretri, sia per le sepolture decennali che per tumulazioni può essere fatta dal Comune, quale attività libera, o dalle ditte private in concorrenza.

Art. 24 Verifica feretro e piastrine di riconoscimento.

Ogni feretro, prima dell'impiego, dovrà essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o da apposito incaricato allo stesso tipo di sepoltura cui è destinato, in conformità al disposto dell'art. 22, punti a), b), c).

Sul piano superiore di ogni feretro in legno deve essere applicata a carico degli interessati (parenti o ditte delegate) una piastrina di piombo o zinco elettrolitico, recante impresso in modo indelebile il cognome e nome della salma contenuta oltre alla data di morte. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina indicherà la data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 25 Trasporto feretri

Il trasporto del feretro vuoto al domicilio della persona defunta, deve avvenire con veicolo coperto, e nelle ore più opportune; sarà coperto con un telo idoneo a sottrarlo alla vista del pubblico.

CAPO 4°

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 26 Esclusiva del servizio

Nel territorio del Comune di Imperia il servizio trasporti funebri è gestito con diritto di privata, ai sensi della legge 15 Ottobre 1925 n.2578 e dell'art. 16 del Regolamento di Polizia Mortuaria ed esercitate in economia o in appalto.

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretti, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala delle autopsie, agli scali ferroviari e marittimi, o, in caso di morte in ospedali, alberghi, collettività ecc., alle abitazioni.

L'esclusiva dei trasporti comprende anche il trasporto dei nati morti, fatto senza cerimonia funebre, direttamente dall'abitazione, clinica o ospedale, al cimitero.

L'esclusiva è limitata al solo mezzo di trasporto, carro e personale non alla provvista del feretro; inoltre si riferisce alle sole salme e non anche ai resti mortali o ceneri.

DELIBERA CC N. 195 DEL 27/11/2002 – ART. 2 – ESCLUSIVITA' DEL SERVIZIO

- ***Nel caso di trasporto di feretro in partenza da questo comune per altro Comune o per l'estero, così pure in arrivo, purché non vi sia sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso (in tal caso è dovuto il diritto fisso di cui al punto 1 dell'allegato A), si autorizza il trasporto con il carro funebre prescelto dai familiari, se richiesto dai medesimi: E' escluso da pagamento di diritto il transito delle salme tra Comuni diversi. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme do militari provenienti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.***
- ***Non sono soggetti all'esclusività del servizio comunale i trasporti di resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazione di ceneri e possono svolgersi a cura dei familiari interessati.***

Art. 27 Eccezioni al diritto di esclusiva

Le amministrazioni militari, le congregazioni ecc. riconosciute a tale fine come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari o di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia di eccezione al diritto di esclusiva.

Art. 28 Consistenza del trasporto e percorso

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezioni limitative di cui all'art.27

T.U. Legge di pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o

dall'istituto ospedaliero, convivenza ecc.; il corteo, al passo alla Chiesa Parrocchiale, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento, a velocità ordinaria, senza corteo, attraverso la via più breve, al cimitero.

Se il funerale è solamente civile, verrà stabilito d'accordo con l'Ufficio Comunale competente sia l'itinerario che il posto, entro un raggio di 500 m. circa, per lo svolgimento del corteo.

Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il corteo.

Il seppellimento o la tumulazione viene eseguito in continuità di servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel quale caso la salma viene depositata nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 29 Trasporti gratuiti ed a pagamento

I trasporti funebri sono gratuiti ed a pagamento. Sono gratuiti per le persone povere, morte nel territorio del Comune indipendentemente dalla residenza, per le quali non sia richiesta vettura a pagamento. Il trasporto è eseguito con la vettura più semplice e comune. Sono considerate povere le persone di cui al precedente articolo 21.

ART 3 - Trasporti funebri gratuiti e a pagamento

Il trasporto funebre è di classe unica:

- **A PAGAMENTO di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 del DPR 285/90 QUANDO siano richiesti servizi all'impresa da parte dei familiari;**
- **GRATUITO a carico del Comune:**
 - 1. salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, di persone morte in solitudine c/o Case di riposo, ospedali, abitazioni ed in stato di indigenza;**
 - 2. Salme di persone deceduto in seguito ad incidenti, in luogo pubblico, in solitudine, relativamente al trasporto dal luogo del decesso dall'obitorio o al deposito di osservazione, compresi i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria;**
 - 3. il trasporto di nati morti, feti, arti e reperti chirurgici.**

Per le salme delle persone indigenti è a carico del comune anche la fornitura della cassa in legno ed accessori per inumazione nel campo comune del Cimitero Urbano.

Il Comune corrisponderà alle ditte esterne incaricate per TRIMESTRE a rotazione tra le imprese aventi diritto ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 16 , la tariffa, oggetto di fatturazione, relativa al servizio svolto, di cui all'allegato A punti 2,3,4, e 5 del presente regolamento.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Art. 30 Orari dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco in concomitanza dell'orario di apertura e chiusura dei cimiteri. Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti, in accordo con le richieste dei familiari e le esigenze del servizio, dall'Ufficio di Polizia Mortuaria. La prenotazione dell'ora dei funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'Ufficio per la denuncia di morte; privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione. A richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi di trasporto, si possono effettuare trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate, previo pagamento di quanto pattuito in tariffa.

ART. 4 - ORARIO DEI TRASPORTI

L'ora ed il giorno dei trasporti funebri saranno determinati, tra quelli di seguito stabiliti, dal competente Ufficio Servizi Funebri, in ordine alle richieste dei familiari o per essi dalle Agenzie di Pompe Funebri e stabilendo la distanza di 45 minuti l'uno dall'altro, previo rilascio del permesso di seppellimento e della documentazione prescritta ai sensi del DPR 285/90:

Si stabiliscono i seguenti orari:

Mattino ore 9.30 – 10.15

Pomeriggio ore 15.30 – 16.15

Pomeriggio (ora legale) ore 16,15 – 17,15

Le salme eventualmente provenienti da fuori comune nei giorni festivi verranno depositate nella Camera Mortuaria presso il Cimitero Urbano e tumulate il giorno successivo.

In caso di due giornate festive consecutive verrà individuata dal Dirigente responsabile l'una delle due in cui garantire il Servizio durante la mattinata, sia di trasporto che di seppellimento.

Art. 31 Categorie e Classi di vetture

Le vetture per i trasporti funebri secondo la loro struttura e foggia, rispettivamente per n.3 classi, più una vettura più semplice o comune per i funerali dei poveri, corrispondenti ai tipi approvati dalla Amministrazione Comunale.

I diritti relativi risultano dalla tariffa.

Ogni vettura dovrà essere sul posto del servizio non prima di dieci minuti anteriori all'ora fissata per il funerale.

Art. 32 Compiti dei necrofori e degli incaricati al trasporto

Il necroforo ed il personale incaricato al trasporto ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito dell'ordine di seppellimento che giunto al cimitero consegnerà al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo il funerale. La salma, dalla levata alla consegna al cimitero deve essere sempre eseguita dal necroforo o dal personale della Ditta appaltatrice. Qualsiasi inconveniente ed irregolarità nel servizio deve essere comunicato immediatamente all'Ufficio Comunale competente.

Art. 33 Trasporto dal luogo del decesso al luogo dei funerali

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei famigliari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione ed allo obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata senza corteo. Nel caso di decesso avvenuto sulla pubblica via ecc., necessita l'autorizzazione ed intervento dell'Autorità Giudiziaria per la rimozione del cadavere.

ART. 5 - ITINERARI DEI CORTEI FUNEBRI

I cortei devono seguire l'itinerario più breve per raggiungere la Chiesa o altro luogo di culto, Dopo la cerimonia religiosa il carro funebre, sempre per la via più breve, dovrà raggiungere direttamente e speditamente il Cimitero.

E' vietato il corteo funebre a passo d'uomo, salvo nei casi eccezionali previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 6 - ITINERARI DEI CORTEI FUNEBRI

L'incaricato dei trasporti dovrà eseguire il servizio secondo le direttive ricevute dall'Ufficio Polizia Mortuaria.

Il trasporto funebre inizia con il prelievo della salma dall'abitazione, ente ospedaliero, istituto, comunità od altro luogo di giacenza della salma.

In caso di eccezionale partecipazione di persone, il Comando di Polizia Municipale, previo preavviso , dovrà garantire il servizio di viabilità.

Il carro funebre deve giungere sul luogo prestabilito per il servizio almeno 15 minuti prima dell'ora stabilita.

Il prelievo del feretro deve essere effettuato senza alcun indugio al fine di non intralciare il regolare svolgimento dei successivi trasporti.

Il carro funebre deve procedere lentamente nel caso sia autorizzato un tratto di corteo a passo d'uomo, in tutti gli altri casi il carro funebre deve invece procedere speditamente percorrendo la via più breve per raggiungere il Cimitero Urbano, senza creare intralci alla circolazione di altri veicoli e non dovrà sostare lungo tale percorso.

All'arrivo presso il cimitero Urbano, l'incaricato dei trasporti dovrà provvedere a depositare il feretro sul carrello all'ingresso mediante il personale addetto al servizio

Art. 34 Deceduto per malattia infettiva

La salma di persona deceduta per malattia diffusiva, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, può essere trasportata prima delle 24 ore dal decesso, ai locali di osservazione, come pure al cimitero, senza corteo funebre con il solo intervento dei più stretti parenti.

Art. 35 Soste per riti religiosi

I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri di altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire nell'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in Chiesa o nel luogo dedicato al culto per il solo tempo necessario alla cerimonia ordinaria delle esequie; la maggiore sosta per la celebrazione di riti maggiori è subordinata al versamento del diritto previsto in tariffa.

ART. 7 - SOSTA PER LE ESEQUIE

La sosta in chiesa o in altro luogo di culto per le funzioni religiose, richiesta dai familiari dei defunti o per essi dalle Agenzie di Pompe Funebri, non può prolungarsi oltre 45 minuti, al fine di consentire un regolare svolgimento dei trasporti successivi alle operazioni cimiteriali di sepoltura

Art. 36 Svolgimento dei cortei per vie di grande traffico

Il Sindaco, sentito il parere dei competenti uffici comunali, può con sua ordinanza, in determinati periodi dell'anno, o per necessità, vietare lo svolgersi di cortei attraverso vie di grande traffico, o limitare l'accompagnamento dalla sola abitazione alla chiesa.

ART. 8 – Direzione del servizio – ART. 9 Richiesta del servizio

L'Ufficio Polizia Mortuaria è responsabile del Servizio dei Trasporti Funebri, ne organizza lo svolgimento, vigila sull'espletamento dello stesso e provvede a riscuotere in via anticipata o diritti fissi – mediante versamento su c. c.p. Intestato all'Ente o presso la Tesoreria Comunale o con altra modalità conforme al vigente Regolamento di contabilità dell'Ente – relativi al servizio che dispone, mediante emissione di ordinativo, solo dopo riscontro del versamento; provvede inoltre alla liquidazione trimestre dei compensi previsti a favore delle Ditte che hanno espletato i servizi a carico dell'ente ai sensi dell'art. 3.

ART. 9 – Richiesta del Servizio

Il servizio di trasporto dovrà essere richiesto all'Ufficio di Polizia Mortuaria almeno 24 ore prima dell'orario del funerale da parte dei parenti del defunto o da parte delle imprese autorizzate, le quali dovranno fornire tutti i dati e la documentazione richiesta relativamente al servizio, ai sensi del DPR 285/90, assicurandosi che l'orario di ingresso al Cimitero sia libero.

A richiesta dei parenti del defunto la salma può essere quindi portata alla Chiesa o in altro luogo per la celebrazione dei riti p cerimonie funebri, e successivamente al Cimitero.

Art. 37 Manutenzione dei mezzi di trasporto

Le vetture debbono essere riconosciute idonee dall'Ufficiale Sanitario e dall'Ing. Capo. I mezzi debbono essere mantenuti sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione. Una volta alla settimana debbono essere disinfettate come ogni qual volta si verificano perdite di sostanze organiche. L'Ufficiale Sanitario, almeno una volta all'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.

ART. 10 – AUTOMEZZI

Il Servizio dei Trasporti Funebri, con sosta in Chiesa o in altro luogo di culto per le esequie, sia esso a pagamento o gratuito a carico del Comune, deve essere svolto con auto funebre di colore idoneo, attrezzato per il trasporto di 5 corone e autorizzato ai sensi dell'art. 20 del DPR 285/90.

Durante il Servizio di Trasporto sul carro funebre potrà sedere, e solo in casi eccezionali, il Sacerdote o un parente del defunto.

Sulle autofunebri deve essere esposta una targa esterna delle dimensioni minime di cm. 40 x 25 riportante la dicitura: "Comune di Imperia – Servizio Trasporti Funebri" con caratteri minimi per singola lettera dell'alfabeto di cm. 2,5 x 1,5.

E' possibile riportare iscrizione o simbolo della Ditta sulle autofunebri e sulle divise del personale.

Il recupero delle salme sul luogo del decesso deve essere svolto con furgone chiuso, idoneo e deve essere utilizzata una apposita cassa per recupero salme in materiale facilmente lavabile, con appositi contenitori per avvolgerle durante il trasporto.

La spesa per la manutenzione delle autofunebri, sia ordinaria che straordinaria, fa carico esclusivamente alle IMPRESE APPALTATRICI O CONCESSIONARIE.

ART. 11 – Personale

L'auto funebre deve essere accompagnata da un autista. Per i servizi a loro commissionati, le Imprese coadiuveranno il personale comunale mettendo a disposizione altre due unità al fine della definizione ottimale del servizio, consentendo quindi agli stessi l'accesso ai Cimiteri cittadini.

Detto personale deve essere dotato di decorose divise, una invernale ed una estiva sulla quale sarà esposta una semplice targhetta riportante la dicitura "Servizio Trasporti Funebri" ed eventuale indicazione della Ditta concessionaria.

E' vietata ogni altra iscrizione o simbolo sulle divise, diversa da quella dell'articolo precedente.

Tutto il personale nell'adempimento

Art. 38 Rimessa delle vetture e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere ubicata in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e disinfezione. Le vetture funebri di passaggio con o senza la salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi o della predetta rimessa o di altra espressamente indicata

Art. 39 Trasporto di resti e ceneri

Il trasporto di resti mortali, per esumazione ordinaria, e di ceneri, pur dovendo essere autorizzato dal Sindaco, come per i cadaveri, può essere eseguito con vettura privata e senza doppio feretro.

Art. 40 Trasporti da altri Comuni e per altri Comuni

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è subordinato alla autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 19 giugno 1955, n.854. A tale scopo gli interessati devono presentare domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e quello rilasciato dall'Ufficiale Sanitario, che restano allegati all'atto di autorizzazione. Della autorizzazione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altri Comuni, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.

Il personale accerta che i documenti siano regolari e che il feretro abbia le caratteristiche fissate per la sepoltura cui è destinata.

Per i morti di malattie diffuse, si osservano le speciali norme cui all'art.22 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 41 Funerali a seguito trasporti da altri Comuni

Può essere autorizzato Dal Sindaco un servizio funebre di accompagnamento con corteo, su domanda degli interessati, per salme provenienti da altri comuni e destinate ad un cimitero cittadino, sempre in conformità di quanto stabilito per i trasporti delle salme di cittadini deceduti nel Comune di Imperia. Il mezzo che ha eseguito il trasporto, se eseguirà il funerale, dovrà sottostare alle disposizioni contenute negli artt. 29 e 35.

Art. 42 Trasporti all'estero e dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolato dagli artt. 24 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria dalle disposizioni della Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1369 e dall'art. 30 del D.P.R. 19 giugno 1955, n. 853.

Il trasferimento della salma all'estero, negli stati aderenti alle convenzioni internazionali di Berlino, richiede anzitutto l'autorizzazione del console dello Stato nel quale la salma è diretta, quindi del Prefetto; da chiedersi attraverso il Console Italiano all'estero.

Art.43 Altre disposizioni per i trasporti fuori Comune, ecc.

In ogni trasporto i feretri devono corrispondere alle prescrizioni contenute negli artt. 22 e 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria; inoltre la salma deve essere praticato il trattamento igienico, di cui all'art. 39 del Regolamento suddetto. La salma sarà consegnata a persona responsabile del trasporto, munita dei documenti di autorizzazione e di trasporto e del certificato di seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione.

CAPO 5°

CIMITERO -SEPOLTURE – SERVIZI

Art. 44 Obbligatorietà del Servizio-Cimiteri-Sepulture

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio comunale:

Cimiteri urbani: di Oneglia e Porto Maurizio

Cimiteri frazionali: di Castelvecchio, Costa d'Oneglia, Borgo d'Oneglia, S. Agata, Caramagna, Cantalupo, Molledo, Montegrazie, Torrazza, Piani e Poggi.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dall'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, nei limiti di cui agli artt. 47 e 87 del Regolamento di Polizia Mortuaria e distinti in campi per adulti e per fanciulli inferiori a 10 anni.

L'area di tali campi, l'utilizzazione delle fosse, il loro ordine di impiego, le misure sono conformi alle disposizioni degli artt. 46 e 51 e 87 del Regolamento di Polizia Mortuaria; compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari individuali, familiari ai sensi e nei limiti dell'art. 67 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Nell'interno del Cimitero, a discrezione della Civica Amministrazione, possono costituirsi reparti speciali di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico o per comunità estere ecc.

Il seppellimento fuori del cimitero in cappelle private e gentilizie in Chiese, Istituti Monumentali può aversi nei casi e nelle disposizioni fissate agli artt. 78 e 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 45 Ammissione al cimitero

Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine e di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata.

Nei cimiteri frazionali sono accolte le salme delle persone decedute nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Sindaco, a richiesta, può autorizzare sia il seppellimento nel cimitero frazionale di salme di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti, in detti cimiteri, membri della propria famiglia.

Art. 46 Sepolture comuni e private

Le sepolture si distinguono in comuni e private ed ancora per inumazione e tumulazione.

Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di anni 10, dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Le sepolture per tumulazione sono private.

In ogni caso, salvo l'eccezione di cui al precedente art.19, ogni cadavere è sepolto in fossa o in loculo separati.

Art. 47 Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

a) nell'uso perpetuo o temporaneo di 30-50 anni, dalla data delle tumulazioni, di loculi predisposti dal Comune in gallerie, loggiati, porticati o in costruzioni monolitiche all'aperto, per tumulazioni singole.

b) Nell'uso temporaneo di cellette, predisposte dal Comune per la custodia di resti per la durata di 50/100 anni.

c) Dall'uso perpetuo di area per la costruzione di sepolcro plurimo di famiglia per la tumulazione, consistente in cappella od edicola e portico, aventi o camera sotterranea, oppure in sola camera di tumulazione i loculi destinati alla stessa. Eccezionalmente la sepoltura di famiglia può essere per inumazione, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Apposito piano regolatore, predisposto dal Comune, determina per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc.

Art. 48 Deposito in locali provvisori

A cura del Comune possono essere costruiti loculi o cripte destinati a deposito provvisorio di salme. In essi sono ammesse le salme che si intendono tumulare in sepolture di famiglia o in opere del Comune, non ancora disponibili, oppure che si intendono ancora trasferire in altri cimiteri, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione e ricostruzione di opere.

Possono essere destinati a tale uso loculi in loggiati normali ad insindacabile giudizio della civica Amministrazione.

La concessione del deposito provvisorio, della durata di un anno, è subordinata al versamento del canone stabilito in tariffa.

La salma deve essere in doppia cassa, come prescritto per le tumulazioni. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia o loculi gentilmente prestati da terzi, previa autorizzazione dei concessionari e pagamento del diritto stabilito in tariffa.

Art. 49 Sistemazione definitiva – condizioni

Qualora alla scadenza ed al termine che verrà prefisso, non venga data sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune.

Nel caso, invece, della sistemazione definitiva della salma, la cauzione o diritto versato verranno rimborsati.

Art. 50 Cellette per resti mortali

I resti mortali delle salme esumate ed estumulate per decorso periodo, possono, a richiesta, essere raccolti o conservati in cellette ossario della durata di 50-100 anni. Di massima la concessione delle cellette ossarie per uno o più resti è fatta non prima di tre mesi dalla scadenza della sepoltura.

Art. 51 Camera mortuaria

Ogni cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono avere immediata sepoltura e di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

La sala di deposito di osservazione e per autopsie è distinta dalla camera mortuaria. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed i servizi di cui agli artt. 93 e 94 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 52 Ossario

In ogni cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra sistemazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

Art. 53 Soppressione del cimitero

Il cimitero che risultasse non più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche e di superficie, prescritte dal T.U. leggi sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, senza possibilità di adeguati provvedimenti, è soppresso.

Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche o per degna e più adeguata costruzione. Il provvedimento è adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale.

Le concessioni di sepolture perpetue, nel cimitero soppresso, si estinguono; i concessionari, sia di sepolture private temporanea che perpetue, hanno i diritti previsti dall'art.75 del Regolamento di Polizia Mortuaria; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salma, si fa luogo al rimborso. Il concessionario che avuto, nel nuovo cimitero, l'area corrispondente in superficie alla concessione del cimitero soppresso, non provvede alla nuova costruzione entro 24 mesi decade la concessione.

Art. 54 Costruzione ed ampliamento del cimitero

La costruzione del cimitero e così l'eventuale ampliamento sono adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Nei progetti relativi si fa applicazione delle norme teoriche, igieniche, urbanistiche, morali meglio atte alle funzioni particolarmente dettate dagli artt. 228 e 338 del T.U. leggi sanitarie; 83 e successive, 97 del Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché delle norme relative alla distribuzione dell'area per le sepolture comuni e private, di cui agli artt. 46 e 67 del Regolamento di Polizia Mortuaria. Ogni nuova costruzione di cimitero deve dar luogo alla redazione di un piano regolatore dello stesso e ogni ampliamento deve essere integrato nel piano regolatore stesso. Tale norma è valida anche per i cimiteri attualmente in funzione.

CAPO 6° ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 55 Esumazione ordinaria

Le salme sepolte in fosse sono esumabili non prima di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune. Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze, dal custode del cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in altro campo comune in attività, in modo da non interrompere la scadenza generale del campo.

Art. 56 Avvisi di scadenza

La scadenza delle sepolture non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi in scadenza almeno 3 mesi prima, sono collocate, ben visibili paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero, è pubblicato ogni anno per la ricorrenza dei Defunti, l'elenco dei campi e dei loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate. I familiari che desiderano essere informati dell'esumazione per scadenza, devono tenere aggiornato il loro indirizzo presso l'Ufficio del Custode del Cimitero.

Art. 57 Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria è eseguita, prima del termine di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e per autorizzazione del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

L'esumazione è a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o per traslazione in altro cimitero o per cremazione, nei limiti di legge.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'Ufficiale Sanitario o di Sanitario delegato e di un incaricato della Direzione dei Cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire, si richiama a quanto stabilito precedentemente per i feretri e loro uso a seconda della destinazione. **Le esumazioni straordinarie sono fatte nei termini e con limitazioni stagionali e modalità di cui agli artt. 60 e 63 del Regolamento di Polizia Mortuaria.**

Art. 58 Estumulazione

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria in ogni tempo; a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. Le salme che alla scadenza ordinaria risultano indecomposte, salvo rinnovo del tipo di sepoltura precedente, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia si rinvia alle norme sanitarie in apposito articolo.

Art. 59 Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

L'esumazione e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepoltura di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie, invece, sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica la Legge 23 dicembre 1965 n° 270.

Ogni esumazione ed estumulazione, sia essa ordinaria che straordinaria, deve essere verbalizzata sia su apposito modulo dal Custode del Cimitero o da apposito incaricato del Comune con l'intervento dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 60 Incenerimento materiali

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti ed inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 61 Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono, dall'interratore essere consegnati all'Ufficio, dal quale, se richiesti, sono consegnati ai familiari, previa registrazione e verbalizzazione.

Ogni rinvenimento di oggetti ecc. deve risultare dai verbali di esumazione che verranno redatti dal personale a tale scopo destinato al comune.

Art. 62 Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso.

I materiali che non possono essere reimpiegati, opportunamente privati di eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, l'importo relativo è impiegato in miglioramenti al cimitero stesso.

Sono conservati a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico. Ricordi strettamente personali, fotografie ecc. possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO 7°

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A – Disposizioni comuni per sepolture individuali e di famiglia

Art. 63 Concetto e limiti della concessione

Il cimitero, si sensi degli artt. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale, per cui la concessione privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, perpetuo o temporaneo, su una determinata opera costruita dal Comune o dal privato su parte del cimitero per essere adibita a sepoltura. Tale diritto non è commerciabile né alienabile. Solo per le sepolture di famiglia può essere autorizzata una limitata cessione dei diritti d'uso. Le sepolture individuali, perpetue e temporanee, sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono innovare o trasferire ad altri. La concessione, sia a tempo che perpetua, può essere soggetta a revoca per esigenze di pubblico interesse.

Art. 64 Concessionari – Doveri generali

Le sepolture private possono essere concesse, secondo la disponibilità, anche per le salme di persone prive di residenza nel Comune ancorché morte fuori Comune. La concessione di sepoltura privata, sia temporanea che perpetua, è fatta ed è conservata, subordinatamente alla osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future, in materia di Polizia Mortuaria e di cimiteri, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole spese di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'esposto atti di concessione, se stipulato.

In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 65 Vigilanza del Sindaco

Nessuna operazione può compiersi nelle sepolture private da parte dei concessionari, se non autorizzata dal Sindaco.

Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture, non solo ai fini della Polizia Mortuaria, ma anche per disciplinare l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare per le sepolture di famiglia la vigilanza del Sindaco riguarda la trasmissione dei diritti d'uso secondo il carattere del sepolcro, risultante dalle norme di legge e dagli atti di concessione.

B – Concessione di sepoltura individuale

Art. 66 Modalità di concessione

La sepoltura decennale a campo comune e quella individuale temporanea in loculo, si concede solo il decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Solo per il loculo con concessione superiore ai 50 anni o perenni, si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo le disponibilità degli stessi, l'età del richiedente e quando questi dimostra di non avere parenti ed eredi che possano provvedere.

La concessione di sepolture temporanee in loculi è provata dalla bolletta di pagamento; quella perpetua da atto del Sindaco, rogato dal Segretario Generale del Comune.

Art. 67 Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura

Sopra le fosse per la sepoltura in campo comune od in area privata non si possono erigere monumenti né fare opere che, in qualunque modo, possano ritardare la decomposizione dei cadaveri.

In ogni modo si pongono i seguenti termini per la sistemazione delle sepolture:

- mesi 6 per quelle individuali a campo comune od in area privata;
- entro 2 anni dal contratto e non oltre un anno dalla tumulazione per i loculi di qualsiasi tipo.

Quanto detto sopra se la sepoltura non consta di opera compiuta a cura del Comune, il cui costo sarà compreso alla tariffa.

Art. 68 Decadenza

La decadenza di sepoltura privata individuale può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine di concessione quando la sepoltura:

- 1)non risulti sistemata nel termine stabilito dal precedente articolo;
- 2)quando risulti in stato di completo abbandono;
- 3)quando la salma è stata è stata trasferita in sepoltura privata di famiglia.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione della Giunta Comunale, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Se nel caso di cui al n.2 il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sul loculo viene posto un contrassegno; inoltre contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture e i loculi per i quali è iniziata la procedura di decadenza per abbandono.

Trascorsi due anni, per i casi di cui ai n.1 e 2, e mesi 2 per il caso di cui al n.3, dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare altro provvedimento, si dichiara la decadenza.

Nei casi di cui ai n.1 e 3, si dà luogo al rimborso degli 8/10 dell'importo pagato e previsto in tariffa, nel caso di cui al n.2 non si dà luogo a rimborso.

Art. 69 Sistemazione delle salme a seguito di decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla sistemazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

Art. 70 Rinuncia di sepolture – Rimborsi

La rinuncia di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata dalla salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

per le sepolture cinquantennali, centennali, perpetue e per le cellette di pari durata, è applicata la tariffa di tumulazione provvisoria, la somma restante verrà rimborsata in ragione di otto decimi.

Il trasferimento nel primo mese di concessione, per dare migliore sistemazione nel cimitero, si ritiene interamente compensato con la tariffa del nuovo posto.

C – Sepolture di famiglia

Art. 71 Modalità di concessione

La sepoltura di famiglia può concedersi in ogni tempo, secondo le disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di stessa eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi a rogito del Segretario Comunale.

Solo con la stipulazione dell'atto la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto della concessione possono stabilirsi determinate norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto ed in conformità del Piano Regolatore dei cimiteri.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area, versare l'importo presunto, a suo carico, delle spese contrattuali, nonché eseguire il deposito in tariffa, a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni. Tale deposito è rimborsato in conformità a quanto stabilito dal regolamento, detratte le eventuali somme per danni ed occupazione suolo pubblico con materiali dopo il collaudo delle opere.

Art. 72 Costruzioni delle opere – Termini - Collaudo – limiti di impiego delle aree

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione, pena la decadenza, delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto.

Per motivi, da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo è applicata la pena del 1% del corrispettivo di concessione, da prelevarsi sulla somma depositata a titolo di cauzione.

I limiti delle opere sono contenuti in una zona di rispetto di cm.30 su tutti i lati dell'area concessa nei cimiteri urbani e di cm.20 nei cimiteri rurali.

Il numero dei loculi costruibili è fissato dal piano regolatore dei cimiteri e dalle voci previste in tariffa.

Art. 73 Doveri in ordine alla manutenzione delle opere

Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili ed anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, ai sensi dell'art.55 del T.U. Della Legge Comunale e Provinciale ed ai termini del presente Regolamento, non esclusa la decadenza. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso. Quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono, il Comune può dare corso alla procedura di decadenza di cui all'art. 67.

Art. 74 Gruppo familiare

La concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta “jure sanguinis” fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel trasferimento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere o limitare l'uso della sepoltura ad altri congiunti o ad estranei, indicandolo nell'atto di concessione.

Se più sono i titolari, per concessione o successione, questi entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e doveri inerenti la concessione, rimanendo ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura; detta impegnativa deve risultare ed essere inclusa nell'atto di concessione.

Art. 75 Ammissione in sepoltura di famiglia

Nelle sepolture di famiglia sono ammesse, in rapporto ai posti disponibili, le salme delle persone, che risultano avere il diritto secondo l'atto di concessione e che non abbiano manifestato intenzione contraria al seppellimento nella sepoltura o che ne siano state escluse per indegnità; l'ordine di ammissione è costituito dall'ordine di premorienza occupando man mano i loculi liberi.

Se il concessionario è un Ente, l'ammissione sarà regolata ai sensi dell'atto di concessione e dello statuto dell'ente stesso. L'Ente o Comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Qualora sorgano dubbi o contestazioni sul diritto del richiedente, sarà opportuno sospendere l'ammissione nella sepoltura, in attesa della prova del diritto o nella rimozione dell'opposizione, tenendo presente che le controversie tra i titolari di diritti di sepoltura sono di competenza del giudice ordinario.

E' permesso al concessionario ed ai successori, salvo parere espresso dal concessionario stesso ed incluso nell'atto di concessione, di ammettere in via provvisoria salme e resti di persone estranee al gruppo familiare e solo nel caso di mancanza nel cimitero di altre sepolture. L'ammissione a tale titolo dovrà risultare da consenso scritto da tutti gli aventi diritto o dal titolare legale, responsabile verso il Comune, ed essere subordinata alla prossima definitiva tumulazione in altra sepoltura della salma ivi tumulata.

Nel caso che il concessionario preveda la tumulazione di ascendenti e discendenti diretti i cui resti mortali o salme o ceneri sono altrove sepolti o tumulati , e che risultino avere diritto alla tumulazione, lo stesso può esperire le necessarie pratiche e provvedere alla tumulazione solo dopo il collaudo delle opere e dopo il rilascio da parte dell'Ufficio competente del relativo verbale.

Se il sepolcro diventa ereditario, il diritto di seppellimento può essere per stirpe.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo cui al seguente articolo.

Art. 76 Estumulazione

Nella sepoltura di famiglia le salme, possono essere estumulate, per collocare nello stesso loculo, la salma di altro avente diritto, quando siano decorsi i 30 anni della predetta tumulazione. I resti sono conservati in appositi ossari o in singole cellette, costruite nella sepoltura.

Art. 77 Trasmissione

Le sepolture di famiglia sono trasmissibili per linea diretta, per successione, “jure sanguinis”, ed estinto tale vincolo, jure ereditati secondo il testamento e, in difetto, secondo la legge di successione.

Il Comune, a sua discrezione, potrà autorizzare cessioni parziali o totali, come anche retrocessioni di aree al Comune stesso nei casi sottoelencati:

- 1)Per mutate condizioni economiche della famiglia, tali da non consentire la costruzione della tomba;**
- 2)per famiglie che si estinguono, lasciando ancora posti disponibili nella sepoltura;**
- 3)famiglie che per eredità si trovano ad avere più tombe;**
- 4)famiglie cadute in miseria per le quali la tomba rappresenta un lusso;**
- 5)per famiglie definitivamente emigrate all'estero o trasferitesi, pure definitivamente, in altro Comune, sempre tenendo presente l'esclusione di intenti, da parte delle parti, di speculazione e sempreché siano rispettate le salme tumulate o ancora da tumulare, circostanza che dovrà risultare dall'atto, e delle quali è vietata la estumulazione.**
- 6)In tutti i casi gli interessati, eredi o aventi causa, devono preventivamente notificare al Comune ogni atto di cessione, sia esso testamento del concessionario che dei propri eredi o atti similari dei discendenti. Il Sindaco, entro un mese, potrà dichiarare il proprio assenso alla cessione od alla trasmissione.**
- 7)Qualora la sepoltura appartenga a più titolari, la cessione deve essere fatta con la adesione di tutti i contitolari.**

Art. 78 Cessione – Rinuncia

La richiesta di cessione può essere presentata al Comune, solamente per le aree concesse, sia quando le stesse sono libere da opere e da salme, sia quando le opere sono finite o sono non finite, sia infine quando nelle stesse siano state accolte salme.

Nel primo caso il concessionario può rinunciare all'area libera a favore del Comune, mai sotto qualsiasi forma a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione. Nel secondo caso, oltre al rimborso di cui al comma precedente, il concessionario ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi a suo carico non oltre due mesi dalla rinuncia. La cessione di cui al terzo caso può essere fatta di parte o di tutta la costruzione eseguita sull'area.

In ogni caso, dedotto delle spese per la occupazione dei loculi e posti eventualmente occupati e della sistemazione dei resti. Le opere sono valutate dall'Ufficio Tecnico Comunale, salvo contraddittorio con l'interessato.

Se il Comune non intende valersi del diritto di prelazione, la cessione può essere autorizzata con deliberazione di Giunta a terzi, con pagamento a favore del Comune di un importo pari alla metà della tariffa attualmente in vigore per l'acquisto delle aree cimiteriali. La cessione di tombe appartenenti a più titolari deve essere fatta con l'adesione alla stessa delle singole parti salvo si tratti di tomba già divisa ai sensi dell'articolo 79.

Art. 79 Condizione delle salme a seguito di decadenza

Pronunciata la decadenza per abbandono, il Comune può concedere la sepoltura a persona che assuma il compito di provvedere alle opere occorrenti, previo il pagamento di quanto stabilito nel precedente articolo. Prima però il subentrante deve stabilire e provvedere a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell'ossario della sepoltura stessa e con obbligo al subentrante di conservarle se questo è ritenuto opportuno da parte della civica Amministrazione.

Per tali oneri eventuali è abbuonata al nuovo concessionario una somma pari al prezzo base di una celletta (di concessione comunale) per ogni resto.

Se la sepoltura è ridotta in stato da essere demolita, il Comune provvede a suo carico alla sistemazione dei resti in cellette perpetue ed in apposito ossario, venendo così a disporre dell'area per nuove concessioni.

Art. 80 Consensi

Il titolare di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria o definitiva, la salma od i resti di persona estranea alla sua famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene la salma ammessa a tale titolo. Per il consenso si richiede un atto del titolare, in competente bollo e registrato, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano.

Se la sepoltura è indivisa fra le varie persone, occorre in consenso di tutti i concessionari.

Quando si hanno i motivi per presumere che si tratti di atto simulato e che si voglia celare una effettiva cessione, anche parziale, il Sindaco non autorizza l'esecuzione dell'atto.

La tumulazione successiva al consenso, dà luogo al pagamento del relativo diritto specificato in tariffa.

Art. 81 Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o alla assegnazione di quote.

La rinuncia di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, deve avvenire pure nelle forme stabilite dal presente articolo e costituisce eventuale accrescimento delle singole quote dei rimanenti contitolari.

Art. 82 Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori, che previo permesso venissero sostituiti nella sepoltura di famiglia o che comunque venissero rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 61.

Art. 83 Manutenzione a carico del Comune

Il Comune può assumere l'onere della manutenzione perpetua delle opere con versamento da parte dei titolari della somma che viene fissata, in base ad apposita perizia di un tecnico comunale ed alle condizioni che vengono stabilite , con deliberazione, di volta in volta.

Apposita iscrizione, posta sulla sepoltura, indica tale onere.

Art. 84 Fascicolo per le sepolture di famiglia

Per le sepolture è istituito un apposito fascicolo tenuto dall'Ufficio nel quale sono registrati i dati relativi alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni, ecc.

CAPO 8°

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 85 Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per le stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso dello stesso.

Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, l'apertura è limitata alle sole ore antimeridiane.

Il segnale di chiusura è dato mezz'ora prima della scadenza dell'orario a mezzo campana, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o pioggia, il Sindaco può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

Art. 86 Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di 14 anni, non accompagnati da persone adulte;**
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;**

- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile o militare, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 87 Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che generale, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso pubblico devono essere autorizzate.

Art. 88 Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi particolari e su richiesta possono essere concessi permessi, solamente per età e per motivi di salute, di visitare le tombe in automobile.

Parimenti, su richiesta, possono essere autorizzati, alla circolazione nell'interno del cimitero veicoli di servizio e delle imprese, addetti al cimitero od a costruzioni private, fissandone il percorso e l'orario.

Art. 89 Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo sacro ed in specie;

- a) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, cantare o parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irriverenti; introdurre cesti ed involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe e sepolture altrui piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi, fiori;
- d) buttare fiori appassiti ed altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi; appendere sulle tombe indumenti ed altri oggetti, accumulare detriti sui tumuli;

- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, siepi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli e viali, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie far loro offerta di sevizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel camposanto;
- h) prendere fotografie di cortei, tombe, di operazioni funebri, di operazioni funerarie senza autorizzazione della direzione e se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario o titolare della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulla tomba altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- k) assistere alla esumazione di persone non appartenenti alla propria famiglia;
- l) precludere l'accesso al cimitero, con mezzi di qualsiasi natura e autoveicoli ai cortei funebri.

I divieti predetti per quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 90 Lapidi – Iscrizioni ed epigrafi

Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme e materiali autorizzati in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture.

Sopra le sepolture comuni decennali non è lecito erigere né fare opere che in qualunque modo ritardino la decomposizione dei cadaveri.

Non saranno quindi permesse coperture con lastre, cemento, ecc. che rendano la superficie della fossa impermeabile all'aria ed all'acqua.

E' consentito porre sulle stesse, (non) oltre i 6 mesi dall'inumazione, lapidi o croci in marmo, monumentini, ricordi, ecc. non accedenti una altezza di cm. 80 e cm. 0,45 di larghezza, per gli adulti e rispettivamente di cm. 60 e 35 per i bambini.

Sulle opere, in apposito spazio, dovrà essere riportato inciso il numero della fossa, risultante dalla rimozione del cippo numerato precedentemente posto in opera del personale del cimitero.

Le decorazioni di bordura consentite sulla fossa dovranno essere eseguite con materiale non deteriorabile e non accedere le seguenti dimensioni:

Larghezza – adulti m. 0,60 – Bambini m. 0,40

Lunghezza – adulti m. 1,60 – Bambini m. 1,20

Altezza (alzata lettino) m. 0,12 – Bambini m. 0,08

e poste in opera da personale privato con materiale fornito dai familiari.

La posa delle lapidi in campo comune è gratuita.

Tutte le lapidi poste in opera nel cimitero, a cura del personale cimiteriale, dovranno recare inciso o riportato su lettere metalliche o targhe le generalità del defunto, la data di nascita e del decesso quale iscrizione minima.

E' consentito porre sulle stesse, fregi, fotografie, ecc. che dovranno essere autorizzati dalla direzione dei cimiteri.

Può essere consentita, previa autorizzazione, la aggiunta alla iscrizione semplice di una epigrafe che dovrà essere compilata in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche alle epigrafi come le aggiunte debbono essere preventivamente autorizzate.

Le richieste di autorizzazione per la posa di lapide su sepolture riviate, dovranno contenere indicazioni del colore del marmo usato nel confezionamento della stessa, le dimensioni, compreso lo spessore, in cm., i ricordi, fotografie e le ornamentazioni di cui si richiede l'autorizzazione.

Tale richiesta può essere autorizzata con quella per il nulla osta alle iscrizioni ed epigrafi e deve essere sempre inoltrata al competente ufficio comunale il quale, dopo attento esame, ad avvenuto pagamento dei diritti contenuti in tariffa, rilascia l'autorizzazione che verrà consegnata dagli interessati al custode del cimitero per l'esecuzione.

Le richieste di cui sopra debbono essere inoltrate dal parente più prossimo del defunto o da persona a tale scopo delegata dallo stesso.

In tale caso di violazione delle norme suddette, previa diffida, si può disporre la rimozione della lapide.

Allo scadere delle sepolture ordinarie ed a tempo per la destinazione delle lapidi, fregi ecc. di risulta, vale quanto stabilito nell'art. 61 del presente regolamento. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata, per iscrizione ed epigrafi, anche dai concessionari di sepolture di famiglia, previo pagamento dei relativi diritti previsti in tariffa. La posa in opera resta invece a carico del concessionario.

CAPO 9° PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 91 – Ufficio di Polizia Mortuaria – Compiti

All'Ufficio di Polizia Mortuaria fa capo il personale dei cimiteri e gli addetti allo stesso sono alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Comunale e del Sindaco per i compiti di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria.

Sono compiti dell'Ufficio accudire e controllare oltre a disporre quanto segue:

- 1)l'applicazione delle norme contenute nel regolamento generale di polizia mortuaria e del presente regolamento generale di polizia mortuaria e del presente regolamento e di ogni altra disposizione di legge in materia.
- 2)Il controllo su tutte le operazioni che si svolgono nel cimitero; seppellimenti, esumazioni, ecc. accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme.
- 3)Controllo e direzione del personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, compiti ed il comportamento degli addetti a detti servizi nello svolgimento degli stessi.
- 4)Sulle costruzioni private nel cimitero, posa lapidi, costruzioni di cripte, per la parte che gli compete, edicole, cappelle, ecc. per il regolare andamento dei servizi e per le esigenze degli stessi;
- 5)Sull'impiego delle aree, sulle provviste; opere, servizi, imprese appaltatrici, secondo i rispettivi capitolati e le norme del presente regolamento, particolarmente nei servizi funebri e nella manutenzione del cimitero;
- 6)Sulle eventuali irregolarità, inadempienze, insufficienze, riferendone all'Assessore Delegato o al Sindaco.

L'Ufficio in particolare cura inoltre:

- a) Il servizio denunce di morte, per quanto si riferisce ai servizi pubblici ed alla polizia mortuaria, con creazione di relativo schedario
- b) alla concessione di sepolture comuni e particolari, e relative registrazioni; l'aggiornamento delle cartelle delle sepolture private, delle tumulazioni e delle volture delle concessioni; la raccolta dei progetti e disegni delle sepolture private;
- c) il rilascio di autorizzazioni e permessi;
- d) il controllo e la contabilità relativa alle imprese appalti cimiteriali di manutenzione e dei servizi vari, fra cui quelli funebri, per la liquidazione delle spettanze da parte dei competenti uffici finanziari. L'Ufficio ha sede in Comune ed il personale addetto è stabilito dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

Art. 92 Necrofori interratori

Ai necrofori è affidato il servizio che ha svolgimento all'esterno del cimitero, salvo differenti disposizioni impartite dalla civica amministrazione. Inoltre agli stessi compete:

1. trasporto dei feretri di provvista del Comune al domicilio del defunto.
2. Accertare che la misura del feretro corrisponda a quelle occorrenti ed alle prestazioni stabilite a seconda della destinazione delle salme.
3. Provvedere, a richiesta, alla deposizione delle salme nel feretro;
4. chiudere il feretro, previo accertamento di eventuali negligenze ed infrazioni; in caso di perdite di materie organiche, disporre che siano poste nel feretro materie assorbenti o sia richiesta apposita cassa; se il feretro è metallico assistere alla saldatura; se la salma è trasportata fuori Comune, accertare oltre all'osservazione delle norme generali, le speciali prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione;
5. accompagnare e guidare il corteo funebre; sciolto il corteo l'accompagnamento è fatto sempre da un solo necroforo, che all'ingresso del cimitero consegna al custode la salma ed i documenti previsti dalla legge;
6. ritirare i deceduti in solitudine nelle abitazioni od all'aperto e le salme di deceduto per la morte violenta da trasportare, su richiesta dell'Autorità all'istituto di medicina legale, obitorio, sala autopsie, ecc. Per tale incombenza deve essere fornita al personale la necessaria attrezzatura igienico-sanitaria (cappe, guanti, maschere, cesti, barelle ecc.)

7.scavare, quando è addetto al servizio interno del cimitero, le fosse per il campo comune delle dimensioni stabilite dall'art. 49 e 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria;

8.provvedere all'inumazione, tumulazione, delle salme; alle estumulazioni esumazioni, ecc. secondo gli ordini ricevuti dal custode e dall'Ufficio Comunale;

9.provvedere ai lavori di pulizia, trasporto di materiali di risulta dalle stesse e dagli altri lavori che vengono eseguiti nel cimitero nei posti stabiliti per l'incenerimento, la discarica, o deposito.

10.Osservare scrupolosamente ogni disposizione che venga stabilita dalla civica amministrazione in conformità del presente regolamento.

I necrofori interratori dipendono per i cimiteri urbani dai custodi e dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.

I necrofori interratori possono su ordine dell'Ufficio e qualora si rendesse necessario, essere trasferiti da un cimitero ad un altro a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 93 Custodi – Muratori

L'Ufficio staccato ad ogni cimitero fa capo al custode muratore il quale dovrà curare:

1°) la custodia specifica delle opere cimiteriali e delle salme in esse inumate e tumulate; a tale scopo gli viene concessa l'abitazione, a titolo gratuito, nei limiti del recinto cimiteriale.

2°) Ritirare e conservare ogni autorizzazione, certificato di seppellimento ecc. qualora fossero trasferiti cadaveri senza tale autorizzazione, il custode, pur prendendoli in consegna, non darà luogo al seppellimento e ne informerà l'Ufficio di Stato Civile e la Direzione dei Cimiteri.

3°) Segnalare ogni trasgressione ed autorizzazioni, concesse dall'Ufficio di polizia Mortuaria e dalla civica amministrazione.

4°) La tenuta dei registri annuali, nei quali devono essere annotati diligentemente tutti i movimenti in ordine ai trasferimenti di salme. Detti registri devono essere compilati in duplice copia di cui una copia rimarrà agli atti presso il cimitero e l'altra verrà inviata all'Ufficio di Polizia Mortuaria per i dovuti controlli.

5°) Dare le informazioni che venissero richieste dai visitatori.

6°) Aggiornare le comunicazioni sull'albo del cimitero. Inoltre lo stesso dovrà seguire, nello svolgimento delle loro attribuzioni e doveri, i necrofori affossatori segnalando all'Ufficio ogni manchevolezza degli stessi. Sarà inoltre compito del custode, in mancanza di un muratore addetto a tale lavoro, provvedere alla chiusura dei locali, alla posa di lapidi. Sarà cura del custode provvedere alle rotazioni del personale per i riposi, turni ecc.

Per i cimiteri rurali le due mansioni di necroforo e custode sono svolte dai messi frazionali.

Art. 94 Doveri speciali del personale salariato

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti specifici delle rispettive attribuzioni ed alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il servizio e col luogo in cui si svolge lo stesso.

In particolare deve:

1°) sempre vestire la divisa e tenere la stessa in condizioni decorose;

2°) non assumere incarichi, di qualsiasi sorta, di natura privata all'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;

3°) presentarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna qualora le esigenze di servizio lo richiedano;

4°) non accettare mance e specialmente sollecitare l'elargizione delle stesse;

5°) non asportare oggetti e materiale di qualsiasi specie;

La direzione dei cimiteri attraverso l'Ufficio di Polizia Mortuaria, dispone circa l'uso di servizi igienici per il personale (posti a disposizione del Comune) quali docce, spogliatoi, ecc. ed al loro funzionamento.

La condizione economica e giuridica del personale addetto al cimitero è disciplinata nel regolamento organico del personale del Comune.

In particolare nessuna compartecipazione spetta al personale a diretti proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO 10°

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 95 Imprese private nel cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non dimostra la sua iscrizione all'apposito albo delle imprese presso la Camera di Commercio od all'Unione Industriali.

Per i rilievi di ordine tecnico e morale o di comportamento, la Civica Amministrazione può richiedere al concessionario di aree e agli interessati la sostituzione dell'impresa o di parte del personale della stessa.

E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorretta.

Art. 96 Limiti professionali di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere, salvo restando il controllo delle stesse da parte della Direzione dei cimiteri, si osservano le disposizioni sulla tutela dei titoli professionali.

Art. 97 Permesso di costruzione

Non può essere eseguita nessuna opera privata, nuova opera, restauro, modifica, senza la preventiva approvazione del progetto ed il rilascio dell'apposito permesso. In questo caso sono indicati il nome del richiedente, l'iscrizione dell'impresa costruttrice negli appositi registri di cui al comma 2 dell'art.93, il versamento del deposito cauzionale, il termine presunto di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e di discarica eventuale, e, se occorre, il permesso di introduzione di materiali e l'eventuale pagamento dell'imposta di consumo. Detto permesso deve essere consegnato al custode del cimitero.

Art. 98 Deposito cauzionale – Responsabilità

Per la costruzione di sepolture di famiglia, la ditta assuntrice dei lavori o per essa il concessionario deve effettuare il deposito cauzionale previsto in tariffa, per eventuali obblighi verso il Comune o verso i privati.

Art. 99 Installazione del cantiere – Materiale di risulta – ecc.

Effettuato il versamento di cui al precedente articolo e munita del permesso di costruzione, di cui all'art.95, l'Impresa provvede all'impianto del cantiere.

In cantiere, dove è possibile, deve essere recintato secondo le istruzioni impartite dalla direzione dei cimiteri.

E' vietato occupare spazi, attigui, senza la preventiva autorizzazione della direzione dei cimiteri. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando spargimenti di materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'Impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno e le opere eventualmente danneggiate.

I materiali occorrenti alla costruzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto od in apposito spazio autorizzato.

E' fatto divieto di attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori, l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombero di terra e di altri materiali vari.

I veicoli addetti al trasporto dei materiali per il cantiere non dovranno sostare che per le operazioni di scarico e carico.

L'orario di lavoro, unificato per tutti i cantieri, è fissato dalla direzione dei cimiteri tenendo conte dell'orario stagionale di apertura dei campisanti e quello del personale comunale addetto ai cimiteri.

Art. 100 Sospensione dei lavori

Quattro giorni prima della decorrenza dei Defunti e fino a 4 giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali diretti ai cimiteri anzi ai cantieri e per altre opere. Le imprese a tale scopo e per tale periodo, devono sospendere i lavori nelle costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio, se possibile, di armature e ponti.

Art. 101 Progetti di costruzione di sepolture private – parere della Commissione Edilizia

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia devono essere sottoposti all'esame ed al parere della Commissione Edilizia Comunale, sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Mortuaria e dell'Ufficiale Sanitario.

La commissione esamina il Progetto sia sotto l'aspetto delle norme di legge, sia sotto quello della tecnica e dell'arte, cura che forme, misure ed altri elementi della costruzione (rivestimenti ecc.) siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo.

Il parere della Commissione non vincola eventuali successive decisioni difformi del Sindaco cui viene rimesso il progetto per l'adozione del provvedimento definitivo.

La commissione edilizia, inoltre, può esprimere parere su quanto si riferisce a piani regolatori dei cimiteri, ad opere , sistemazioni ecc.

Art. 102 Vigilanza – Collaudo

La Direzione controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi concessi e le prescrizioni di regolamento; essa può sospendere i lavori quando le opere risultino difformi dai progetti approvati e ridà autorizzazione alla prosecuzioni solo dopo l'approvazione del progetto di variante ; essa può impartire disposizioni atte a prevenire ed a rimuovere irregolarità ed abusi.

Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dall'Ispettore dei cimiteri e dall'Ufficiale Sanitario, i quali compilano un verbale di collaudo.

Il Sindaco, in caso di difformità ed abusi, può disporre oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso concesso.

Riconosciuto favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali ed a solo collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento di salme nella sepoltura di famiglia.

Art. 103 Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia, i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza.

A tale scopo il personale suddetto deve corrispondere a requisiti di cui all'art. 93 del presente regolamento.

CAPO 11° IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 104 Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi no riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici municipali e presso le parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi.

Le persone che intendono esercitare tale attività devono anzitutto ottenere la licenza di commercio ai sensi del R.D.L. 16 dicembre 1926, n° 2174, per la vendita dei feretri; quindi per l'esercizio delle incombenze funebri, diverse da quelle della vendita dei feretri ed accessori, devono ottenere uno speciale riconoscimento di idoneità e di attitudine da parte del Sindaco.

Per dette licenze si deve richiedere il parere dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Art. 105 Idoneità dei veicoli e dei locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto concerne i mezzi di trasporto e le rimesse, alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento di Polizia Mortuaria, e, per gli autoveicoli comunque adibiti anche al trasporto di persone, a seguito dei funerali, alle disposizioni del T.U. 15.6.1959, N° 393, nonché ai regolamenti municipali per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

Art. 106 Deposito e trasporto feretri

Nelle vetrine degli uffici e dei depositi delle ditte, fronteggianti vie, piazze e corsi, non possono essere esposti feretri a vista del pubblico.

Le imprese debbono effettuare i trasporti dei feretri vuoti come stabilito nel presente regolamento; il rifornimento dei depositi di vendita nel territorio del comune deve essere fatto prima delle ore 8 e dopo le ore 18.

Art. 107 Divieti speciali

E' fatto divieto alle imprese anzidette:

- a)di accaparrare servizi in modo molesto ed inopportuno;**
- b)di sostare negli uffici e nei locali del municipio per offrire prestazioni;**
- c)di esigere onorari sproporzionali al costo effettivo del servizio;**
- d)di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo.**

Imprese e privati, nello svolgimento delle pratiche presso gli uffici, hanno parità di trattamento.

Art. 108 Sospensione – Revoca

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 107 o delle disposizioni che potrebbero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso il Comune, escludendone gli incaricati dagli Uffici Comunali, per un periodo di tempo da 5 giorni ad un anno, secondo la gravità; in caso di recidiva, può anche revocare l'autorizzazione d'esercizio dell'attività.

Il Sindaco, inoltre, può chiedere l'allontanamento di determinati dipendenti delle imprese che abbiano dato luogo a rilievi.

CAPO 12°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 109 Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite, quali contravvenzioni ai sensi degli art. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale, degli artt. 344 e

358 T.U. Leggi sanitaria e successive modifiche, art. 98 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Noi casi di violazione delle norme di cui al Capo IX°, il predetto personale e gli agenti municipali, possono, oltre alla contravvenzione, allontanare i responsabili.

Art. 110 Integrazione del regolamento comunale

Il presente regolamento può essere integrato da nuove norme, dopo la stesura dei piani regolatori dei cimiteri urbani e rurali, con articoli contenuti negli stessi e che possono fungere da norme generali.

Art. 111 Abrogazioni precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento in data 9.11.34 approvato dalla G.P.A. Il 14.2.1935 e modificato con deliberazione 1.5.1935, approvato dalla Prefettura di Imperia il 2.8.1936 e negli atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le disposizioni di carattere igienico-sanitarie, contenute nel regolamento comunale di igiene, non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo la avvenuta approvazione della G.P.A.